

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO.**

il **Comune di Portoferraio**, con sede in Portoferraio (LI), alla Via G. Garibaldi, n. 17, C.F. 82001370491, legalmente rappresentato da Tiziano Nocentini, che agisce nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ....., esecutiva;

il **Comune di Campo nell'Elba**, con sede in Campo nell'Elba (LI), alla Piazza Dante Alighieri, n. 1, C.F. 82001510492, legalmente rappresentato da Davide Montauti, che agisce nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale Comunale n. ... del ....., esecutiva;

il **Comune di Capoliveri**, con sede in Capoliveri (LI) al viale Australia, n. 1, C.F. 82002200499, legalmente rappresentato da Walter Montagna, che agisce nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale Comunale n. ... del ....., esecutiva;

il **Comune di Marciana**, con sede in Marciana (LI) alla Via Santa Croce n. 34, C.F. 82001490497, legalmente rappresentato da Simone Barbi, che agisce nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale Comunale n. ... del ....., esecutiva;

il **Comune di Marciana Marina**, con sede in Marciana Marina (LI) alla Via Giovanni Pascoli n. 1, C.F. 82002040499, legalmente rappresentato da Gabriella Allori, che agisce nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale Comunale n. ... del ....., esecutiva;

il **Comune di Porto Azzurro**, con sede in Porto Azzurro (LI), alla Banchina IV novembre, n. 19, C.F. 00425620499, legalmente rappresentato dal Maurizio Papi, che agisce nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale Comunale n. ... del ....., esecutiva;

il **Comune di Rio**, con sede in Rio (LI) alla Piazza Salvo D'Acquisto n. 7, C.F. 91016750498, legalmente rappresentato dal Marco Corsini, che agisce nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale Comunale n. ... del ....., esecutiva;

## **VISTO**

- l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
- la legge regionale n. 61 del 31 dicembre 2024 "Testo unico del Turismo".

## **PREMESSO CHE:**

- l'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del Turismo) dispone che *"sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico definite dall'allegato A di cui all'articolo 147, le seguenti funzioni e compiti:*
  - a) *funzioni di informazione e accoglienza relativa all'offerta turistica del territorio della comunità d'ambito turistico;*
  - b) *compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, avvalendosi della consultazione di cui all'articolo 10;*
  - c) *funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo, di cui all'articolo 13."*
- che l'Allegato A della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61 individua la comunità

d'Ambito denominato "Elba e Isole di Toscana" composto dai Comuni di Portoferaio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Porto Azzurro, Rio, Marciana e Marciana marina;

- che lo stesso art. 9 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61 precisa che *"l'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 20, 21 e 22 della l. r. 68/2011 tra i comuni della comunità d'ambito turistico, oppure mediante previsione statutaria tramite unioni di comuni"* ed il comma 3 del medesimo articolo prevede che *"L'esercizio in forma associata mediante convenzione comporta l'individuazione del comune capofila della comunità d'ambito turistico, quale responsabile della gestione associata"*.
- che l'art. 9 comma 4 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61 dispone che: *"L'esercizio in forma associata mediante convenzione comporta da parte dell'Ente locale responsabile:*
  - a) *la stipula di una convenzione con Toscana Promozione Turistica che individui azioni e strumenti per la promozione del territorio, rafforzando il livello strategico-competitivo della destinazione e che disciplini l'utilizzo dei dati e delle informazioni elaborati dall'Osservatorio turistico regionale (OTR), di cui all'articolo 15;*
  - b) *il collegamento con il sistema informativo regionale e con l'ecosistema digitale regionale del turismo;*
  - c) *la raccolta dei dati, la gestione delle informazioni, il caricamento di contenuti promozionali e la profilazione dei turisti, utilizzando gli applicativi messi a disposizione della rete regionale degli IAT, di cui all'articolo 17, comma 4".*
- che l'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 "Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA" dispone al comma 1 che per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge la Regione e i comuni possono avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni;
- che l'art. 17 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 disciplina i servizi di informazione e accoglienza;
- la vigente convezione, stipulata in data 22 gennaio 2025 con rep. 1642/21, scade il 31.12.2029;
- che con le richiamate deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- si rende necessario stipulare una nuova convenzione, tra i sette Comuni elbani, che tenga conto della summenzionata normativa regionale come anche recentemente novellata;

- i Comuni elbani, con riferimento all'ambito territoriale “Elba e Isole di Toscana”, intendono gestire le funzioni in forma associata relative a:
  - a) Gestione del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba;
  - b) Gestione in forma associata e coordinata delle funzioni attribuite dalla L.R. 61/2024 nello specifico:
    - funzioni di informazione e accoglienza relativa all'offerta turistica del territorio della comunità d'ambito turistico;
    - compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, avvalendosi della consultazione di cui all'articolo 10 della medesima legge;
    - funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo, di cui all'articolo 13 della medesima legge.
  - c) Programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura;

Tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art.1 - Oggetto della Convenzione.**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio (inclusi nella comunità di ambito territoriale denominato “Elba e Isole di Toscana”, come da Allegato A alla L.R.T. n. 24/2018, convengono di esercitare in forma associata:
  - gestione del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba;

- gestione in forma associata e coordinata delle funzioni attribuite dalla L.R. 61/2024 nello specifico:
  - a) funzioni di informazione e accoglienza relativa all'offerta turistica del territorio della comunità d'ambito turistico;
  - b) compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, avvalendosi della consultazione di cui all'articolo 10 della medesima legge;
  - c) funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo, di cui all'articolo 13 della medesima legge;
- programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba; le opere individuate potranno essere oggetto di reperimento di finanziamenti UE con specifiche risorse dedicate.

## **Art. 2 – Tipologia di esercizio delle funzioni. Delega.**

1. Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio, conferiscono, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000, al Comune di Capoliveri (Ente capofila), che accetta, delega per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1.
2. Le funzioni di cui all'art. 1 sono esercitate dal Comune capofila, presso il quale è costituito l'Ufficio competente ed è pertanto individuato quale Ente responsabile dell'esercizio associato.
3. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61, "Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA", previa decisione della consultazione dei Sindaci, il Comune Capofila può avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni, per l'esercizio delle funzioni di cui alla Legge.

## **Art. 3 – Finalità.**

1. Scopo della presente convenzione è quello di gestire con efficienza, efficacia ed economicità i processi per:
  - a) Dare operatività al nuovo assetto istituzionale determinato dalle attuali disposizioni

regionali in materia di turismo assicurando l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica, di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività nonché le funzioni in materia di sistema informativo regionale del turismo, per la comunità d'ambito "Elba e Isole di Toscana", al fine di assicurare la piena valorizzazione del territorio e la riconduzione a sistema delle attività sopra dette con una pianificazione su scala adeguata;

- b) realizzare la progettazione di opere e servizi comprensoriali e con parallela ricerca di finanziamenti UE o/o di cofinanziamenti per la loro realizzazione.

#### **Art. 4 - Compiti e attività dell'Ente capofila responsabile dell'esercizio associato.**

1. Il Comune capofila, quale Ente responsabile dell'esercizio associato delle funzioni, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. 61/2024:

- a) stipula, in nome e per conto dei Comuni firmatari, la convenzione con Toscana Promozione Turistica;
- b) garantisce il collegamento con il sistema informativo regionale e con l'ecosistema digitale regionale del turismo;
- c) svolge funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo di cui all'articolo 13 nello specifico comma 3, affinché venga garantita la raccolta dei dati;
- d) garantisce e coordina le attività di raccolta dei dati, gestione delle informazioni, caricamento di contenuti promozionali e profilazione dei turisti da parte di ciascun ufficio di informazione turistica presente nella Comunità d'Ambito, attraverso l'utilizzo degli applicativi messi a disposizione della rete regionale degli IAT, di cui all'articolo 17, comma 4 della L.r. 61/2024;
- e) promuove l'immagine del mare di Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Santuario Internazionale dei Cetacei, Programma dell'UNESCO "Man and Biosphere" (MAB), Isole dell'Arcipelago Toscano, l'Isola d'Elba presso i mercati internazionali utilizzando e condividendo le strategie di Toscana Promozione ed individuando nuove strategie in sinergia con l'Ente regionale;
- f) programma una piattaforma organica di progetti comprensoriali da inserire nelle misure di finanziamento dell'UE.

2. La convenzione e gli accordi di cui al comma precedente, lett. e), costituiscono parte integrante del presente accordo.
3. Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che sono complementari e funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.

#### **Art. 5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati e organi della gestione associata.**

1. L'organo deliberante della Gestione associata del Turismo dell'Isola d'Elba è la Consulta dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati. Alle assemblee della Consulta dei Sindaci partecipano i Sindaci dei comuni convenzionati o loro delegati.
2. La Consulta dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:
  - a) approvare le convenzioni di cui al precedente art. 4, da stipulare a cura del Comune di Capoliveri responsabile dell'esercizio associato;
  - b) formulare indirizzi per la predisposizione del Piano annuale delle attività, che dev'essere predisposto entro il mese di dicembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della gestione di cui all'art.11 della presente convenzione;
  - c) approvare il Piano annuale delle attività;
  - d) individuare le risorse destinate allo svolgimento delle attività su base triennale;
  - e) vigilare sull'attuazione del Piano ed in genere sull'esercizio delle attività inerenti alla gestione associata, impartendo le opportune direttive;
  - f) approvare la relazione annuale delle attività svolte;
  - g) la Consulta dei Sindaci si riunisce in forma ordinaria ogni sei mesi e in forma straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta un singolo comune;
  - h) il sindaco può delegare alla partecipazione l'assessore o consigliere competente o altro soggetto da questi individuato;
  - i) all'interno dei singoli enti aderenti alla presente convenzione è individuato un referente il cui nominativo deve essere comunicato all'ente delegato;
  - j) referenti costituiranno la Giunta operativa che all'interno del piano annuale approvato potrà dare indirizzi operativi;
  - k) partecipa alle riunioni il responsabile della gestione di cui al successivo art. 12 ed in

funzione di segretario il Segretario del Comune capofila o suo delegato;

I) ogni altro compito demandatole dalla presente convenzione.

3. Per la validità della seduta della Consulta dei Sindaci è necessaria la presenza di Sindaci o loro delegati che rappresentino almeno n. 5 (cinque) Comuni.

4. Le decisioni della Consulta dei Sindaci sono assunte, di regola, alla maggioranza semplice dei Comuni rappresentati in assemblea, e in ogni caso con una maggioranza non inferiore a n. 4 (quattro) voti favorevoli, salvo che nella presente convenzione siano previste maggioranze diverse per specifiche tipologie di decisioni.

5. Le sedute della Consulta dei Sindaci sono verbalizzate dal segretario del Comune Capofila e i verbali sono approvati dai rappresentanti dei Comuni.

## **Art. 6 – Servizi di informazione e accoglienza turistica a livello di comunità di Ambito**

1. Secondo gli indirizzi della Consulta dei Sindaci viene individuata la distribuzione e allocazione degli uffici IAT nel territorio della comunità di Ambito e le relative modalità gestionali.

2. Nei casi in cui a livello locale i servizi IAT vengano affidati ad associazioni Pro Loco o a terzi, a tale affidamento provvede il Comune dove è ubicata la Pro Loco e l'ufficio IAT secondo uno schema di convenzione approvata dalla Consulta dei Sindaci nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma 7 dell'art. 17 L.R. 61/2024.

## **Art. 7 – Riparto risorse finanziarie e contributo di sbarco.**

1. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al regolare ed efficiente andamento della gestione associata.

2. Il trasferimento dovuto annualmente al Comune capofila, in qualità di Ente delegato, a *titolo di contributo gravante sulle amministrazioni comunali*, è fissato in € 80.000,00 (ottantamila/00) da ripartire tra gli enti sulla base del criterio di cui al successivo comma 7 o sulla base di diverse percentuali stabilite dalla Consulta dei Sindaci. Il contributo potrà essere finanziato con i proventi del contributo di sbarco. L'importo del trasferimento di cui al primo periodo del presente comma potrà essere rivisto, previa deliberazione unanime

della Consulta dei Sindaci a valere sull'esercizio finanziario successivo a quello della deliberazione medesima.

3. Nel Piano dei costi sono evidenziati quelli relativi allo svolgimento delle attività di cui alla lettera c) dell'articolo 9 L.R. 61/2024 (funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo) e di quello di cui al comma 3 dell'art. 13 L.R. 61/2024 (trasmisione dei dati attraverso la piattaforma messa a disposizione della Giunta regionale) da finanziare con le risorse finanziarie di cui all'art. 9 comma 6 L.R. 61/2024.

4. In caso di rinnovo della convenzione di cui al successivo art. 13 il progetto operativo e il piano economico-finanziario della gestione associata dovranno essere sottoposti all'esame della Consulta dei Sindaci e da questa approvati ogni anno entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

5. Le risorse messe a disposizione dai Comuni, o da altri soggetti pubblici o privati saranno iscritte nella parte entrata e nella parte spesa, con vincolo di destinazione, del bilancio del Comune delegato e non potranno essere oggetto di variazione da parte del Comune delegato.

6. Le risorse finanziarie della gestione associata, saranno introitate, prevalentemente, attraverso il gettito del **Contributo di sbarco nell'Isola d'Elba** (art. 4, comma 3-bis, del d. lgs. n. 23/2011; il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba;) **disciplinato da apposito regolamento che** forma parte integrante e sostanziale della presente.

7. Per le attività oggetto della presente convenzione viene riservata la parte rimanente dell'introito del contributo di sbarco, al netto di Euro 3.300.000,00 che vengono divisi tra i Comuni come indicato nel successivo comma.

8. Relativamente alla cifra di Euro 3.300.000,00 del contributo di sbarco da destinare ai singoli Comuni, la suddivisione avviene tenendo conto una serie di elementi quali, la popolazione, i flussi di presenze in ogni comune ma anche altri fattori quali l'estensione territoriale e le infrastrutture quali porti o aeroporti necessarie a ricevere i flussi turistici.

9. Sulla base di ciò, e sempre che il contributo di sbarco annualmente riscosso non sia inferiore all'importo di cui al precedente comma 7, si conviene che, per ogni esercizio finanziario le relative somme spettanti ad ogni Comune debbano essere definite come segue:

- gli importi spettanti ad ogni singolo comune sono i seguenti:

Comune di Marciana € 352.380,95;

Comune di Marciana Marina € 352.380,95;

Comune di Porto Azzurro € 352.380,95;

Comune di Rio € 478.571,43;

Comune di Capoliveri € 478.571,43;

Comune di Campo nell'Elba € 478.571,43;

Comune di Portoferraio € 807.142,86;

10. Resta fermo il fatto che il singolo Comune dovrà impiegare gli importi così risultanti per gli scopi indicati dalla legge istitutiva del contributo di sbarco.

11. Nel caso in cui il contributo di sbarco annualmente riscosso sia inferiore all'importo di cui al precedente comma 7 le somme sono erogate proporzionalmente agli importi individuati al precedente comma 9.

12. Nel caso in cui il contributo di sbarco annualmente riscosso sia superiore all'importo di cui al precedente comma 7, la decisione sull'uso delle ulteriori somme è sottoposta alla Consulta dei Sindaci che la assume alla maggioranza rinforzata di 5 (cinque) Comuni su 7 (sette).

13. Nel caso in cui la Consulta non deliberi sul punto, le somme derivanti dall'extragettito saranno utilizzate per attività di cui alla legge regionale Toscana n. 61/2024.

14. Gli importi spettanti ai singoli comuni di cui al precedente comma 9 possono essere rivisti, previa deliberazione unanime della Consulta dei Sindaci a valere sull'esercizio finanziario successivo a quello della deliberazione medesima.

15. L'assegnazione delle risorse per le singole attività disciplinate dalla presente convenzione viene approvata dalla consulta dei sindaci a maggioranza.

## **Art. 8 – Spese di personale.**

1. Per l'esercizio delle funzioni associate a livello di comunità di Ambito viene individuata, oltre al responsabile della gestione di cui all'art 13, la dotazione di personale necessaria per le relative attività, che viene a far parte del Piano annuale di cui al precedente art. 7.

2. Tale personale è costituito da quello proprio del Comune responsabile della gestione associata e da quello eventualmente assegnato dagli enti associati.
3. Il personale impiegato per lo svolgimento dei compiti attinenti all'esercizio della gestione associata, pur mantenendo il rapporto organico con il Comune di appartenenza, è funzionalmente e organizzativamente dipendente dal Responsabile della gestione di cui al successivo art. 13, dal quale riceve le disposizioni di servizio e al quale risponde delle eventuali inadempienze.

#### **Art. 9 - Strutture e beni.**

1. Le attività amministrative connesse all'esercizio associato delle funzioni della comunità d'Ambito turistico "Elba e Isole di Toscana" sono svolte dall'Ufficio Turistico di ambito del Comune capofila.
2. È onere del Comune capofila responsabile dell'esercizio associato del turismo dotare l'ufficio delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività.
3. Eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti in modo proporzionale, ai sensi del precedente art.7.

#### **Art. 10 - Proprietà dei beni.**

1. I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.
2. I beni e i servizi a carattere straordinario di cui all'art.9, se acquistati con i finanziamenti dei Comuni aderenti, potranno essere suddivisi tra i Comuni sottoscrittori del presente atto, a seguito di accordo raggiunto in sede di Consulta dei Sindaci.

#### **Art. 11 - Regolamento di organizzazione.**

1. L'organizzazione Gestione Associata / Ufficio della comunità di Ambito è disciplinata dal Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale del Comune Capofila.

## **Art. 12 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni.**

1. Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati uniformemente da ciascuno dei Comuni convenzionati.

## **Art. 13 - Responsabile della gestione.**

1. Il responsabile dell’Ufficio turistico di ambito è nominato dal Sindaco del Comune capofila sentita la Consulta dei Sindaci ed è responsabile della gestione delle attività amministrative connesse all’esercizio associato delle funzioni della comunità d’Ambito turistico “Elba e isole di Toscana”. A cura del responsabile dell’Ufficio sono adottate le misure organizzative ed operative necessarie all’esercizio delle attività associate.

2. Il responsabile della gestione, nell’esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Consulta dei Sindaci.

3. Il responsabile della gestione coordina la predisposizione del Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.

4. Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti alla gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l’esterno.

## **Art. 14 – Durata e recesso.**

1. La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. In caso di scadenza confermata senza rinnovo la Consulta dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto all’art.9, approvando un piano di liquidazione.

3. Il personale che nel corso della convenzione risulti comandato o distaccato per effetto della gestione associata è reintegrato nella dotazione del Comune di appartenenza.

4. Ogni Ente aderente alla presente convenzione, attraverso proprio atto consiliare da comunicare a tutti gli altri Comuni aderenti, può recedere dalla presente convenzione entro il 31 luglio di ogni anno. In tal caso, il recesso sarà efficace alla data del 31 dicembre del medesimo anno.

## **Art. 15 - Modifica della convenzione.**

1. La presente convenzione può essere modificata, previo accordo dei Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.
2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, la presente convenzione può essere altresì modificata al fine di sostituire la gestione associata del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del d. lgs. n. 23/2011, con la gestione associata dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, commi 1 ,2 e 3, del predetto d. lgs. n. 23/2011. In tal caso, la modifica così introdotta destina il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. In caso di sostituzione della tipologia di gestione associata di cui al precedente comma 2, previo accordo dei Comuni aderenti, si provvederà ad approvare il anche il relativo regolamento.
4. La presente convenzione sarà oggetto di modifiche ove necessario a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61.
5. Le modifiche alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. c) del d.lgs. 267/2000, sono approvate dai Consigli Comunali dei singoli Comuni partecipanti.

#### **Art. 16 - Adesione di altri Comuni.**

1. L'adesione alla presente convenzione da parte di comuni ulteriori rispetto a quelli indicati come firmatari del presente atto, facenti parte della Comunità d'Ambito di cui all'Allegato A della l.r. 61/2024 avviene mediante la sottoscrizione di specifico atto aggiuntivo.

#### **Art. 17 – Pubblicità.**

1. Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e/o mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.
2. L'individuazione del Comune capofila è comunicata alla Giunta Regionale.

**Art. 18 - Controversie relative all'applicazione della convenzione.**

1. Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Consulta dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

**Art. 19 - Disposizione di rinvio.**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del d. lgs. n. 267/2000 e del Codice civile in quanto applicabili.

**Art. 20 - Esenzione da bollo. Registrazione.**

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n. 16 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI PORTOFERRAIO,

Tiziano Nocentini

---

PER IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA,

Davide Montauti

---

PER IL COMUNE DI CAPOLIVERI,

Walter Montagna

---

PER IL COMUNE DI MARCIANA,

Simone Barbi

---

PER IL COMUNE DI MARCIANA MARINA,

Gabriella Allori

---

PER IL COMUNE DI PORTO AZZURRO,

Maurizio Papi

---

PER IL COMUNE DI RIO,

Marco Corsini

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e del d. lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.*